




COMUNE  
DI BOLOGNA

Il Segretario Generale



Li, 20 GIU. 2012

**Alla Sig.ra ISABELLA CIRELLI  
PRESIDENTE DEL  
"NUOVO COMITATO ART.33"  
Via Emilia Ponente, 76  
40133 BOLOGNA**

Gentilissima Presidente,

si provvede a trasmettere tempestivamente copia integrale della decisione del Comitato dei Garanti per i referendum comunali in ordine alla richiesta di referendum consultivo presentato dal "Nuovo Comitato art. 33" dalla S.V. presieduto assunta nella seduta del 20.06.2012.

A disposizione per ogni eventuale comunicazione e/o informazione.

Distinti saluti

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Luca Ugucioni**

## Comitato dei Garanti per i referendum comunali

### Decisione

Il Comitato dei Garanti, composto dai signori: prof. Antonio Carullo, prof. Tomaso Francesco Giupponi, avv. Donatella Ianelli, prof. Edoardo Carlo Raffiotta, prof.ssa Francesca Rescigno, riunitosi presso la sala Imbeni del Comune di Bologna, in data 20 giugno 2012, ore 16.00, al fine di giudicare l'ammissibilità della proposta di referendum consultivo comunale depositata dal "Nuovo comitato articolo 33" in data 21 maggio 2012 (p.g. 122056), emette la seguente decisione:

#### Premesso

Che nella prima seduta del 30 maggio u.s. il Comitato dei Garanti interrogava preliminarmente l'Amministrazione comunale, nella persona del Segretario Generale, circa la regolarità formale della proposta referendaria e delle firme presentate a supporto, nel rispetto dall'art. 7 dello Statuto nonché dell'art. 11 del Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini del Comune di Bologna; l'Amministrazione rispondeva dichiarando tale regolarità;

Che a seguito della asserita conformità formale della proposta il Comitato si era riunito, altresì, in data 5 e 14 giugno 2012, al fine di analizzare l'ammissibilità della proposta referendaria;

Che solamente nella seduta del 14 giugno 2012 dalla lettura della memoria del Consigliere Valentina Castaldini, in qualità di Presidente *pro tempore* della Commissione Affari Generali ed Istituzionali del Consiglio comunale di Bologna, il Comitato dei Garanti apprendeva che in data 30 maggio 2012 il Comitato promotore aveva depositato un'integrazione relativa alle sottoscrizioni presentate a sostegno della proposta;

#### Considerato

Che in data 14 giugno 2012 il Consigliere Valentina Castaldini nella sopracitata memoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 5 dello Statuto del Comune di Bologna, eccepiva (al punto E), tra l'altro, la mancanza di conformità della proposta di referendum consultivo depositata dal "Nuovo comitato articolo 33" in data 21 maggio 2012, per la mancanza dei requisiti formali previsti dall'art. 7 dello Statuto comunale nonché dell'art. 11 del Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini;

Che, conseguentemente, in data 14 giugno 2012 i Garanti hanno richiesto alla Segreteria Generale informativa puntuale sulla regolarità formale nella presentazione del quesito;

Che in data 18 giugno 2012 il Comitato promotore "Nuovo comitato articolo 33" presentava una contro memoria (p.g. 147737/1) nella quale - sul punto relativo alla regolarità formale della proposta - sosteneva l'incompetenza del Comitato garante nel compiere verifiche formali di alcun genere, essendo la sua competenza limitata agli oggetti indicati dall'art. 7 comma 4 dello Statuto; tali verifiche, infatti, spettano esclusivamente all'Amministrazione comunale che riceve le proposte e le sottopone al Comitato garante per giudicarne l'ammissibilità;

Che in data 20 giugno 2012 è pervenuta un'ulteriore memoria del Consigliere Valentina Castaldini in cui si ribadiva quanto sostenuto in data 18 giugno 2012;

Che in data 20 giugno 2012 - ore 11.03 a mezzo e-mail che si allega e si intende far parte integrante del presente atto unitamente alla produzione cartacea consegnata al Comitato nella seduta odierna -



il Segretario Generale del Comune di Bologna riferiva, come da richiesta del Comitato garante, sulla verifica, da questi compiuta, circa il rispetto di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, dello Statuto e art. 11 del Regolamento, rilevando, fra l'altro, che

*"i fogli contenenti le sottoscrizioni dei firmatari siano prevalentemente sprovvisti di un diretto riferimento alla proposta di quesito referendario presentato.*

*In relazione al primo blocco dei fogli mobili contenenti le firme di almeno duecento membri del Comitato promotore (PG N. 122056/2012), recano il quesito referendario solo sul retro, cui è stata attribuita d'ufficio una numerazione analoga a quella della seconda produzione integrativa documentale (PG N.130738/2012), i numeri 23, 24 e 25.*

*Il requisito della riconducibilità del quesito referendario presentato da alcuni dei componenti del "Nuovo Comitato art. 33" alla volontà dei firmatari non pare pertanto soddisfatto anche per la circostanza che i fogli di raccolta delle sottoscrizioni sono mobili, non collegati tra loro né da rilegature né da sistemi di raccolta al quesito referendario".*

Tutto quanto sopra premesso e considerato, il Comitato dei Garanti del Comune di Bologna rileva la propria incompetenza a compiere valutazioni circa la regolarità formale della proposta che viene presentata all'Amministrazione comunale nella persona del Sindaco, il quale ricevuta la proposta convoca il Comitato garante al fine di giudicare nel merito l'ammissibilità così come sancito dall'art. 7 c. 4 dello Statuto per cui

*" Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti, verte:*

- a) sull'esclusiva competenza locale;*
- b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare;*
- c) su attività deliberativa effettivamente in corso;*
- d) sulla congruità e sull'univocità del quesito. "*

Il Comitato dei Garanti, dunque, non pone in essere un controllo di regolarità formale delle proposte di referendum presentate ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento (anche a prescindere dalla mancanza di strumenti idonei per effettuare tali verifiche ). Tale compito spetta all'Amministrazione comunale.

**PQM**

**Il Comitato dei Garanti prende atto della comunicazione del Segretario Generale e dichiara di non poter procedere all'esame dell'ammissibilità.**

prof. Tomaso Francesco Giupponi, 

avv. Donatella Ianelli, 

prof. Edoardo Carlo Raffiotta, 



prof.ssa Francesca Rescigno 

Il prof. Antonio Carullo, vota anch'esso favorevole ma precisa che la motivazione del suo voto è la seguenti:

- che gli articoli 10 e 11 del Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini indicano i requisiti di forma e di sostanza che il quesito deve rispettare;





 2

- che in particolare il 3° comma dell'art. 11 esige che la richiesta referendaria debba *"contenere in termini esatti la proposta che si intende sottoporre al referendum, e deve essere articolata in modo breve e chiaro e determinare la volontà univoca dei votanti"*, facendo così riferimento ad un elemento di sostanza che non può essere sottratto al giudizio dei Garanti, i quali dovranno verificare la testuale corrispondenza del quesito sul quale sono chiamati a pronunciarsi con quello per il quale è stato costituito il Comitato e sono state raccolte le firme necessarie per Statuto;
- che nel caso di specie non si desume alcun collegamento formale, non essendo riportato il testo del quesito sui moduli ove sono state apposte le firme dei componenti il Comitato promotore (cfr. relazione Segreteria Generale, cit.);
- che il medesimo art. 11 dispone: al comma 1 che i cittadini per proporre referendum devono costituirsi in Comitato, che abbia i requisiti ivi previsti; al comma 2 indica le modalità tassative di presentazione della richiesta; al comma 3 prescrive il collegamento necessario tra richiesta e quesito; al comma 4 dispone infine che la proposta referendaria venga sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei garanti. Conseguentemente non par dubbio che il Comitato debba naturalmente e primariamente verificare il rispetto dei requisiti indicati nei commi precedenti sulla scorta di quanto formalmente acquisito dagli uffici comunali;
- che il 3° comma dell'art. 10 del regolamento prescrive che *"Il quesito deve essere completato con la formula "quale, fra le seguenti proposte, ritiene più idonea per", cui deve, parimenti, seguire l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene richiesto il referendum"*, ove si desume che l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene chiesto il referendum è un vincolo di sostanza la cui valutazione non può che essere rimessa al giudizio dei Garanti;
- che nella citata e-mail si legge come: *il requisito della riconducibilità del quesito referendario presentato da alcuni dei componenti del "Nuovo Comitato art. 33" alla volontà dei firmatari non pare pertanto soddisfatto anche per la circostanza che i fogli di raccolta delle sottoscrizioni sono mobili, non collegati tra loro né da rilegature né da sistemi di raccolta al quesito referendario.*
- che è dunque compito di questo Comitato di Garanti operare una verifica in ordine all'esistenza di tutte le condizioni di proponibilità del quesito, sia di forma che di sostanza;



che, stante la comunicazione della Segreteria Generale, non vi è alcuna certezza di corrispondenza tra il quesito sottoposto al giudizio di ammissibilità e il quesito sottoscritto secondo le modalità sopra riportate.

prof. Antonio Carullo



## trasmissione relazione del Segretario Generale su quesito referendario Nuovo Comitato art. 33

Giuseppe Carusillo [Giuseppe.Carusillo@comune.bologna.it] per conto di  
Segretario Generale [SegretarioGenerale@comune.bologna.it]

Inviato: mercoledì 20 giugno 2012 11.02

Fine: studiocarullo@studiocarullo.it; acarullo@studiocarullo.it; Tomaso Francesco Giupponi; Edoardo Carlo Raffiotta; Edoardo Carlo Raffiotta->eraffiotta@gmail.com; avv.ianelli@libero.it; donatella.ianelli@legalmail.it; Francesca Rescigno; f.rescigno@iperbole.bologna.it; t.giupponi@libero.it

### Quesito referendario presentato dal Nuovo Comitato art. 33

A seguito dell'ultima seduta del Comitato dei Garanti di cui all'art. 7 comma 4 dello Statuto Comunale, disciplinato dall'art. 12 del vigente Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini, seduta nella quale è stata presa in esame la memoria presentata ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello statuto comunale dalla Presidente della Commissione Consiliare "Affari Generali e Istituzionali", il sottoscritto Segretario Generale è stato invitato a riferire in ordine agli aspetti formali della presentazione del quesito proposto dal Comitato "Nuovo comitato art. 33".

Occorre preliminarmente precisare che il procedimento di carattere speciale definito dal combinato disposto dell'art 7 dello Statuto Comunale e dal Capo III del su citato Regolamento Comunale sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini deve essere così inteso:

1: la richiesta di referendum consultivo (che sarà indetto dal Sindaco su richiesta di novemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune) deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. (art. 7 comma 1 Statuto).

L'art. 11 "Promozione" del regolamento comunale in discorso definisce nel dettaglio la premessa dell'art. 7, comma 1, dello Statuto, precisando che *"la richiesta, redatta in carta libera, deve recare in calce la firma, la data e il luogo di nascita dei membri del Comitato promotore."*

La richiesta deve, altresì, contenere in termini esatti la proposta che si intende sottoporre al referendum, e deve essere articolata in modo breve e chiaro e determinare la volontà univoca dei votanti.

2. Il comitato dei garanti, quindi, una volta presentato il quesito referendario da parte del Comitato procede al giudizio di ammissibilità della proposta di referendum avendo riguardo

- a) all'esclusiva competenza locale;
- b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare;
- c) su attività deliberativa effettivamente in corso;
- d) sulla congruità e sull'univocità del quesito.

Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti non può comunque prescindere dalla verifica, per quanto eventuale, sulla corrispondenza delle modalità di presentazione della richiesta di referendum alle previsioni, dal

momento che il ruolo della Segreteria Generale deve essere in tutto e per tutto analogo a quello rivestito in occasione della presentazione di liste elettorali: meramente ricettizio.

Non è possibile ipotizzare di attribuire alla Segreteria Generale un compito che travalichi la competenza di attribuire fede pubblica alle operazioni di presentazione del materiale elettorale o referendario prodotto, garantendo anche sull'autenticità del medesimo.

Qualsiasi ipotesi di una competenza di carattere "partecipativo" al procedimento elettorale o anche a quello di presentazione di una richiesta di referendum sarebbe da considerarsi inammissibile, in quanto l'ufficio di segreteria deve avere una condotta collaborativa in relazione alle operazioni di consegna non già in relazione all'espressione di un giudizio di merito *prima facie*.

Ogni valutazione ancorché antecedente al merito del quesito referendario deve essere rimessa alla determinazione dell'organo incaricato della valutazione di ammissibilità: il comitato dei garanti. Non compete né all'ufficio di Segreteria Generale né al Sindaco esprimersi in ordine alla ricevibilità o meno delle richieste di referendum preliminari alla raccolta di novemila firme, in quanto nessuno dei due ha riconosciuta dall'ordinamento una tale potestà.

Le prescrizioni in ordine alle su menzionate modalità di presentazione attengono al *modus procedendi* piuttosto che al merito della proposta di quesito referendario.

A seguito della richiesta del Comitato dei garanti, dunque, l'ufficio di Segreteria Generale ha effettuato un controllo sulle firme depositate il giorno 21 maggio 2012 (P.G. 122056/2012) e sulle firme presentate ad integrazione il 30 maggio 2012 (P.G. 130738/2012).

Le firme risultano essere in totale **306**, di cui **19** cancellate.

Il totale delle firme utili è, dunque, di **287** firme.

I nomi dei firmatari risultano essere identici in entrambi i documenti, ad eccezione delle seguenti differenze riscontrate sui fogli presentati ad integrazione:

**Fusaroli Paola** - sul foglio integrativo del 30.05.2012 presenta un punto interrogativo accanto al nome

**Giuseppina Natale** - sul foglio integrativo presenta un "no" accanto al nome

**D'Andrea Anna Maria** - sul foglio integrativo presenta la scritta "non residente"

**Armellini Giulio** - presenza di una croce accanto al nome sul foglio integrativo

**Perini Serena** - presenta un "no" accanto al nome sul foglio integrativo

**Demme Gaetana** - presenza di un punto interrogativo accanto al nome sul foglio integrativo

**Marciano Valentina** - presenza della scritta "non residente" accanto al nome sul foglio integrativo

**Lollo Ivano** - è stato aggiunto il nome "Giuseppe" sul foglio integrativo

**Fidelio Gisella** - sul foglio integrativo risulta cancellata, ma firmataria sul foglio del 21.05.2012

**Nadia Urbinati** – presenta una "x" accanto al nome sul foglio integrativo

\*\*\*\*\*

È stato poi richiesto all'ufficio elettorale comunale il riscontro del requisito dell'iscrizione alle liste elettorali di Bologna a carico dei firmatari.

Risultano:

- n. 31 (trentuno) persone firmatarie non iscritte nelle liste elettorali del Comune di Bologna;
- n. 1 firmatario la cui data di nascita non è stata indicata;
- n. 2 firmatari la cui data di nascita non corrisponde a quella trovata dall'ufficio elettorale in base al nome ed all'indirizzo riportati.

L'ufficio di Segreteria Generale, quindi, ha proceduto alla verifica del rispetto di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, dello Statuto: *"la richiesta, redatta in carta libera, deve recare in calce la firma, la data e il luogo di nascita dei membri del Comitato promotore."*



Si deve rilevare come i fogli contenenti le sottoscrizioni dei firmatari siano prevalentemente sprovvisti di un diretto riferimento alla proposta di quesito referendario presentato.

In relazione al primo blocco dei fogli mobili contenenti le firme di almeno duecento membri del Comitato promotore (PG N. 122056/2012), recano il quesito referendario *solo* sul retro, cui è stata attribuita d'ufficio una numerazione analoga a quella della seconda produzione integrativa documentale (PG N.130738/2012), i numeri 23, 24 e 25.



Il requisito della riconducibilità del quesito referendario presentato da alcuni dei componenti del "Nuovo Comitato art. 33" alla volontà dei firmatari non pare pertanto soddisfatto anche per la circostanza che i fogli di raccolta delle sottoscrizioni sono mobili, non collegati tra loro né da rilegature né da sistemi di raccolta al quesito referendario.



## Quesito referendario presentato dal Nuovo Comitato art. 33

A seguito dell'ultima seduta del Comitato dei Garanti di cui all'art. 7 comma 4 dello Statuto Comunale, disciplinato dall'art. 12 del vigente Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini, seduta nella quale è stata presa in esame la memoria presentata ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello statuto comunale dalla Presidente della Commissione Consiliare "Affari Generali e Istituzionali", il sottoscritto Segretario Generale è stato invitato a riferire in ordine agli aspetti formali della presentazione del quesito proposto dal Comitato "Nuovo comitato art. 33".

Occorre preliminarmente precisare che il procedimento di carattere speciale definito dal combinato disposto dell'art 7 dello Statuto Comunale e dal Capo III del su citato Regolamento Comunale sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini deve essere così inteso:

1: la richiesta di referendum consultivo (che sarà indetto dal Sindaco su richiesta di novemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune) deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. (art. 7 comma 1 Statuto).

L'art. 11 "Promozione" del regolamento comunale in discorso definisce nel dettaglio la premessa dell'art. 7, comma 1, dello Statuto, precisando che *"la richiesta, redatta in carta libera, deve recare in calce la firma, la data e il luogo di nascita dei membri del Comitato promotore.*

La richiesta deve, altresì, contenere in termini esatti la proposta che si intende sottoporre al referendum, e deve essere articolata in modo breve e chiaro e determinare la volontà univoca dei votanti.

2. Il comitato dei garanti, quindi, una volta presentato il quesito referendario da parte del Comitato procede al giudizio di ammissibilità della proposta di referendum avendo riguardo

- a) all'esclusiva competenza locale;
- b) sull'esclusiva competenza del Consiglio a deliberare;
- c) su attività deliberativa effettivamente in corso;

Handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom right of the page. There are two distinct signatures, one larger and more stylized, and another smaller one to its right.

d) sulla congruità e sull'univocità del quesito.

Il giudizio di ammissibilità da parte del Comitato dei Garanti non può comunque prescindere dalla verifica, per quanto eventuale, sulla corrispondenza delle modalità di presentazione della richiesta di referendum alle previsioni, dal momento che il ruolo della Segreteria Generale deve essere in tutto e per tutto analogo a quello rivestito in occasione della presentazione di liste elettorali: meramente ricettizio.

Non è possibile ipotizzare di attribuire alla Segreteria Generale un compito che travalichi la competenza di attribuire fede pubblica alle operazioni di presentazione del materiale elettorale o referendario prodotto, garantendo anche sull'autenticità del medesimo.

Qualsiasi ipotesi di una competenza di carattere "partecipativo" al procedimento elettorale o anche a quello di presentazione di una richiesta di referendum sarebbe da considerarsi inammissibile, in quanto l'ufficio di segreteria deve avere una condotta collaborativa in relazione alle operazioni di consegna non già in relazione all'espressione di un giudizio di merito *prima facie*.

Ogni valutazione ancorché antecedente al merito del quesito referendario deve essere rimessa alla determinazione dell'organo incaricato della valutazione di ammissibilità: il comitato dei garanti. Non compete né all'ufficio di Segreteria Generale né al Sindaco esprimersi in ordine alla ricevibilità o meno delle richieste di referendum preliminari alla raccolta di novemila firme, in quanto nessuno dei due ha riconosciuta dall'ordinamento una tale potestà.

Le prescrizioni in ordine alle su menzionate modalità di presentazione attengono al *modus procedendi* piuttosto che al merito della proposta di quesito referendario.

A seguito della richiesta del Comitato dei garanti, dunque, l'ufficio di Segreteria Generale ha effettuato un controllo sulle firme depositate il giorno 21 maggio 2012 (P.G. 122056/2012) e sulle firme presentate ad integrazione il 30 maggio 2012 (P.G. 130738/2012).

Le firme risultano essere in totale **306**, di cui **19** cancellate.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

Il totale delle firme utili è, dunque, di **287** firme.

I nomi dei firmatari risultano essere identici in entrambi i documenti, ad eccezione delle seguenti differenze riscontrate sui fogli presentati ad integrazione:

**Fusaroli Paola** – sul foglio integrativo del 30.05.2012 presenta un punto interrogativo accanto al nome

**Giuseppina Natale** – sul foglio integrativo presenta un “no” accanto al nome

**D’Andrea Anna Maria** – sul foglio integrativo presenta la scritta “non residente”

**Armellini Giulio** – presenza di una croce accanto al nome sul foglio integrativo

**Perini Serena** – presenta un “no” accanto al nome sul foglio integrativo

**Demme Gaetana** – presenza di un punto interrogativo accanto al nome sul foglio integrativo

**Marciano Valentina** – presenza della scritta “non residente” accanto al nome sul foglio integrativo

**Lollo Ivano** – è stato aggiunto il nome “Giuseppe” sul foglio integrativo

**Fidelio Gisella** – sul foglio integrativo risulta cancellata, ma firmataria sul foglio del 21.05.2012

**Nadia Urbinati** – presenta una “x” accanto al nome sul foglio integrativo

\*\*\*\*\*

È stato poi richiesto all’ufficio elettorale comunale il riscontro del requisito dell’iscrizione alle liste elettorali di Bologna a carico dei firmatari.

Risultano:

- n. 31 (trentuno) persone firmatarie non iscritte nelle liste elettorali del Comune di Bologna;
- n. 1 firmatario la cui data di nascita non è stata indicata;
- n. 2 firmatari la cui data di nascita non corrisponde a quella trovata dall’ufficio elettorale in base al nome ed all’indirizzo riportati.

L’ufficio di Segreteria Generale, quindi, ha proceduto alla verifica del rispetto di quanto stabilito dall’art. 7, comma 1, dello Statuto: *“la richiesta, redatta in carta libera, deve recare in calce la firma, la data e il luogo di nascita dei membri del Comitato promotore.*

Si deve rilevare come i fogli contenenti le sottoscrizioni dei firmatari siano prevalentemente sprovvisti di un diretto riferimento alla proposta di quesito

referendario presentato.

In relazione al primo blocco dei fogli mobili contenenti le firme di almeno duecento membri del Comitato promotore (PG N. 122056/2012), recano il quesito referendario *solo* sul retro, cui è stata attribuita d'ufficio una numerazione analoga a quella della seconda produzione integrativa documentale (PG N.130738/2012), i numeri 23, 24 e 25 (per un totale di ventotto firme complessive, numero inferiore al numero richiesto dal regolamento fissato in 200 firme).

Il requisito della riconducibilità del quesito referendario presentato da alcuni dei componenti del "Nuovo Comitato art. 33" alla volontà dei firmatari non pare pertanto soddisfatto anche per la circostanza che i fogli di raccolta delle sottoscrizioni sono mobili, non collegati tra loro né da rilegature né da sistemi di raccolta al quesito referendario.



The image contains several handwritten signatures and a large diagonal line. A long, thin diagonal line starts from the bottom left and extends towards the top right. To the right of this line, there are four distinct handwritten signatures in cursive script. The top signature is the largest and most legible, appearing to read 'Lulferi'. Below it are three smaller, more stylized signatures. The entire set of signatures is located in the lower right quadrant of the page.